

**LEGGE 1 dicembre 1982, n.108** (pubblicata il 13 dicembre 1982)

**Stato giuridico del personale della scuola.**

Art.1

Inquadramento del personale

In relazione alle diverse attività funzionali, i dipendenti della scuola sono raggruppati in tre settori di lavoro:

- a) funzione docente
- b) funzione direttiva
- c) funzione non docente.

L'inquadramento del personale è attuato a norma della Legge Organica.

Art.2

Libertà d'insegnamento

Nel rispetto degli ordinamenti legislativi della scuola e delle norme fondamentali dello Stato, è garantita la libertà di insegnamento.

L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto e costante di posizioni culturali e scientifiche, la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e nel rispetto della professionalità degli operatori della scuola.

Art.3

Funzione docente

La funzione docente è intesa come esplicazione e promozione dell'attività culturale ed educativa, come contributo alla sua elaborazione, come impulso alla partecipazione dei giovani al processo della loro educazione ed istruzione e alla formazione umana e critica della loro personalità.

A tale fine i docenti di ogni ordine e grado di scuola, tenuto conto dei rapporti inerenti la natura delle attività didattico-educative e della partecipazione alla gestione della scuola, oltre a svolgere funzioni di insegnamento, sono tenuti a:

- a) partecipare collegialmente alla programmazione educativa e didattica secondo gli orientamenti e gli indirizzi del grado di scuola in cui operano;
- b) espletare individualmente i compiti connessi all'attività didattica;

- c) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, sia individualmente che nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organismi;
- d) partecipare ai lavori degli organismi collegiali di cui fanno parte;
- e) partecipare alla realizzazione delle iniziative di carattere culturale ed educativo della scuola o ad essa finalizzate e previste dalla programmazione didattico-educativa, alle attività di sperimentazione, elettive, integrative e di sostegno a promosse dai competenti organismi;
- f) curare negli organismi previsti i rapporti con le famiglie degli alunni delle rispettive classi, sezioni, plessi o istituto;
- g) partecipare ai lavori delle Commissioni di scrutinio ed esame delle rispettive classi o scuole;
- h) svolgere le attività connesse alla verifica periodica del lavoro scolastico ed alla valutazione individuale degli alunni.

#### Art.4

##### Orario di servizio

L'orario di servizio degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è quello previsto dal provvedimento sulle dotazioni organiche.

I docenti di scuola media inferiore e superiore, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali di insegnamento, sono tenuti, fatte salve disposizioni diverse, al completamento dell'orario di insegnamento nello stesso ordine di scuola, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o in corsi di recupero e di integrazione oppure, in mancanza, rimanendo a disposizione nella scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica al personale incaricato, qualora il minore orario risulti specificatamente dal conferimento dell'incarico o dalla eventuale riduzione successiva dell'orario di incarico per contrazione delle ore di insegnamento.

#### Art.5

##### Assegnazione di sede

##### Titolarità delle cattedre Trasferimenti

L'assegnazione della sede scolastica e la titolarità delle cattedre sono disposte secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

La regolamentazione per l'assegnazione o destinazione di sede scolastica del personale della scuola, di cui all'ultimo comma dell'art.18 della Legge 17 luglio 1979 n.41, sarà concordata fra Governo e Organizzazioni Sindacali, tenendo conto della attuale dislocazione del personale in ogni ordine e grado

di scuola, nel rispetto del criterio di unicità della dotazione organica per qualifica professionale e dell'applicazione dell'art.19 della Legge 25 novembre 1980 n.86.

#### Art.6

##### Funzione direttiva e orario di servizio

Il personale direttivo della scuola assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività didattico-educative, nel rispetto delle leggi dello Stato e nel confronto con gli organismi di gestione della scuola; assicura l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organismi ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo.

In particolare al personale direttivo spetta:

a) di promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale, insieme al collegio dei docenti, le attività didattiche ed educative della scuola, anche nell'ambito delle materie elettive, di sperimentazione, di aggiornamento, integrazione e sostegno, proponendo, ove richiesto, agli organismi competenti adeguati strumenti di funzionamento e programmazione dei servizi;

b) di partecipare attivamente agli organi collegiali di cui fanno parte, curandone il coordinamento anche per quanto si riferisce al calendario delle assemblee di circolo e di istituto;

c) procedere alla formazione delle classi, alla presentazione del piano cattedre, alla formulazione dell'orario con facoltà di delega;

d) curare l'esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative riguardanti gli alunni, i docenti ed il personale non docente, ivi compreso l'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la regolamentazione delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola e quant'altro ad essi

demandato dalle norme vigenti e dalla legislazione scolastica, vigilare affinché non si verifichino inadempienze alle leggi vigenti da parte del personale docente e non docente, tenere i rapporti con l'amministrazione e la Deputazione alla Pubblica Istruzione;

e) curare i rapporti con gli esperti che possono essere richiesti dalla programmazione didattica e gli altri servizi della Pubblica Amministrazione, curare, infine, che la conduzione didattica del circolo e dell'istituto sia svolta collegialmente secondo le competenze di ognuno.

L'orario di servizio del personale direttivo è stabilito dalla Legge Organica.

#### Art.7

##### Funzioni del personale non docente

Il personale non docente in servizio nella scuola di ogni ordine e grado

collabora, nell'esplicazione delle specifiche mansioni, allo svolgimento delle attività scolastiche curando il funzionamento dei servizi cui è preposto nel plesso o nell'istituto, partecipando attivamente alle attività educative e di gestione collegiale che vi si svolgono.

Esso risponde del suo lavoro ai Presidi e ai Direttori Didattici, che ne organizzano le attività in rapporto alle esigenze specifiche del servizio e secondo i mansionari proprie nel rispetto dell'autonomia professionale di ciascuno.

L'orario di servizio del personale non docente è stabilito dalla Legge Organica.

## Art.8

### Norme comuni

Il personale direttivo e non docente ha diritto al congedo ordinario, da fruirsi prevalentemente nei periodi di chiusura della scuola, senza dar luogo a sostituzioni.

Eventuali recuperi di eccedenza di orario del personale ausiliario sono disposti dalle direzioni o dalle presidenze nei periodi di vacanza scolastica.

Il personale docente gode del periodo di congedo ordinario a partire dalla fine dell'anno scolastico all'inizio delle attività di programmazione.

Il Capo del Personale, per gravi e comprovati motivi familiari, durante l'anno scolastico può concedere al personale docente dieci giorni di permesso straordinario non retribuito oltre ai permessi previsti dall'art.38 della Legge Organica.

Il personale docente della scuola è nominato in prova con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico.

La decorrenza del pensionamento per il personale docente, qualora si verifichi nel corso dell'anno scolastico, viene su decisione del dipendente posticipata alla fine dell'anno scolastico o anticipata all'inizio dell'anno medesimo. Nel caso di anticipazione, l'insegnante resta a disposizione della scuola per sostituzioni od altre attività della scuola fino al giorno del pensionamento.

## Art.9

### Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente legge. si applicano le norme della Legge Organica e successive modifiche.

## Art.10

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 dicembre 1982/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva